

Formazione docenti ex L. 107/2015

- Unità formativa Alternanza Scuola lavoro

Adempimenti D.lgs. 81/08

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA IN A.S.L.

Per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza, nel caso di studenti che svolgono attività di alternanza scuola/lavoro, le figure di garanzia (*cioè le persone che devono garantirne la sicurezza*) previste dalla normativa sono:

- il Datore di Lavoro della scuola inviante (cioè il Dirigente Scolastico);
- *il Tutor scolastico (assimilabile a un Preposto), che segue lo studente;*
- il Datore di Lavoro dell'azienda che ospita lo studente;
- il Tutor dell'azienda (assimilabile a un Preposto), che sovrintende e vigila sullo studente;
- i due Responsabili (cioè quello della scuola e quello dell'azienda ospitante) del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Riferimento normativo Dlgs 81/08 artt. 2 e 37

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo **si intende per:**

a) **lavoratore:** persona che, *indipendentemente dalla tipologia contrattuale*, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, *con o senza retribuzione*, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito é equiparato:

.....

– il soggetto beneficiario delle iniziative *di tirocini formativi* e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di *alternanza tra studio e lavoro* o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

– l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Riferimento normativo Dlgs 81/08 artt. 2 e 37

Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati - ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell'art. 37 del citato decreto.

In particolare, per gli studenti in regime di alternanza scuola - lavoro tale formazione dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE art. 2 comma 2

Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Accordo stato regioni 21/12/2001

La durata minima della formazione
in base alla classificazione dell'azienda

Livello di rischio	Formazione generale	Formazione specifica	Totale
RISCHIO BASSO	4	4	8
RISCHIO MEDIO	4	8	12
RISCHIO ALTO	4	12	16

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE GENERALE:

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

NOTA: **La formazione generale** ha carattere permanente, quindi non va ripetuta;

La formazione specifica è particolare dell'azienda quindi va ripetuta se cambia azienda

COSA DEVE FARE LA SCUOLA

Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” edizione 2013, a cura dell’INAIL e del MIUR.

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE art. 5

L’istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a **verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro**, e ad assicurare le relative **misure di prevenzione e di gestione**, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati.

assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;

stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza;
Per esempio infortuni nel tragitto casa sede struttura ospitante, non coperta da INAIL

ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica o formativa un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul [controllo sanitario](#), quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, commi 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11.

CONTROLLO SANITARIO

In particolare, per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria** la guida operativa:

- *garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni*

La Guida non intende prefigurare il nascere di un obbligo automatico di sorveglianza sanitaria in relazione all'attività di ASL, bensì sottolineare l'attenta valutazione della sua necessità da parte tanto della scuola quanto dell'azienda ospitante.

A questo proposito va detto che, per lo sviluppo temporale che la caratterizza (al massimo 400 ore in tre anni, e non tutte in azienda), ben difficilmente l'attività lavorativa svolta dallo studente in ASL produce il superamento di quei limiti che la normativa prende a riferimento per sancire l'obbligo della sorveglianza sanitaria

Circolare INAIL n. 44 del 21/11/2016

Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo

Non è, invece, tutelabile l'infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

GESTIONE DEI DPI

La Guida operativa non pone l'accento sulla problematica dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), anzi il cap. 11 non li cita nemmeno.

Il soggetto titolato a decidere se lo studente in ASL debba indossare i DPI durante l'attività è senz'altro il datore di lavoro dell'azienda ospitante, che farà questa valutazione sulla base del proprio DVR. Tale valutazione riguarderà anche l'eventuale accettazione di DPI che lo studente già possiede, perché considerati congrui allo scopo e quindi equivalenti a quelli forniti ai propri dipendenti nelle stesse condizioni lavorative.

Se i DPI sono necessari e lo studente non ne ha di propri (o l'istituto non glieli ha forniti perché non previsti dal DVR scolastico), spetta all'azienda ospitante l'onere di fornirli, salvo diversamente concordato tra la scuola (o la famiglia) e l'azienda stessa (ma in questo caso sarà comunque cura dell'azienda fornire tutte le specifiche tecniche necessarie all'acquisto dei DPI più idonei).

(USR Veneto)

SOGGETTO OSPITANTE SENZA DIPENDENTI

Possono ospitare studenti in alternanza i soggetti obbligati agli adempimenti della sicurezza, cioè quelli che abbiano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Il soggetto che non abbia dipendenti e che comunque sia disposto ad ospitare uno studente in ASL, deve mettere in atto tutte le misure prescritte dal D.Lgs. 81 /2008, assumendo lo status di datore di lavoro, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti stessi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

DATI RIFERITI ALL'AZIENDA			
Nome			
Indirizzo			
Referente			
RSPP			
Tel.			
E-mail			
Settore di attività			
N° lavoratori			
Tutor aziendale e ruolo professionale			
DATI RIFERITI ALL'ATTIVITA' DELL'ALLIEVO			
orario		luogo di svolgimento	
mansioni			
La mansione prevede l'utilizzo di: macchine attrezzature sostanze (specificare)			
INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA			
E' consentito un sopralluogo preliminare in azienda da parte del tutor scolastico?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il DVR dell'azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi in stage?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
E' prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all'allievo?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Vengono forniti i DPI, se previsti, per la mansione assegnata all'allievo?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Art. 4 Comma 1 Il soggetto beneficiario deve lett e): rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20

Art. 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

(articolo così sostituito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009)

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro *per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;*